

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 195 Data: 23/12/2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno **23 Dicembre 2011**, alle ore **09:25**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	N	LILLINI ALFIO	S
ALBERICI ANTONINO	S	LOMBARDI NAZZARENO	S
ARGENTATI VINCENZO	S	MANNARINI GILBERTO	S
BACCANI MARCO	S	MARASCA MATTEO	S
BELCECCHI FABIANO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MONTALI GIANNI MARIA	S
BINCI ANDREA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BRECCIAROLI LUCA	N	PENNONI MARIA CELESTE	S
BUCCI ACHILLE	N	POLITA MARCO	N
CARDELLI RITA	S	ROSSETTI SIRO	S
CHERUBINI GUGLIELMO	N	SANTARELLI PIERLUIGI	S
CINGOLANI PAOLO	S	SANTINELLI CESARE	S
COLTORTI UGO	S	SANTONI MARTA	S
D'ONOFRIO MARCO	N	SARDELLA MARIO	S
DE MATTEIS LUIGI	N	TITTARELLI GIULIANO	N
FRATESI CLAUDIO	N		

Presenti n. 22 Assenti n. 9

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: /

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (N)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il **PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1270895 C.C. n. 195 del 23/12/2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Unità Tributi, da cui risulta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in data 20.12.2011;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE, resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.22	
VOTANTI	N.14	
ASTENUTI	N.08	(Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. - Argentati per U.D.C. - Montali e Pennoni per P.D.L. - Massaccesi e Santinelli per Una bella città)
FAVOREVOLI	N.14	
CONTRARI	N.00	

D E L I B E R A

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

3 - di approvare il nuovo testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

5 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;

6 – di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.22	
VOTANTI	N.14	
ASTENUTI	N.08	(Marasca e Rossetti per M.D. Jesi è Jesi – Sardella per M.R.E. - Argentati per U.D.C. - Montali e Pennoni per P.D.L. - Massaccesi e Santinelli per Una bella città)
FAVOREVOLI	N.14	
CONTRARI	N.00	

- Votazione infruttuosa in quanto non viene raggiunto il quorum previsto dall'art.134 comma 4° del TUEL n.267 del 18.08.2000 pari a n.16 voti favorevoli.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 257 del 21.10.1994 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente abrogato e riproposto con delibera C.C. n. 44 dell'11.03.2005; che con deliberazione di C.C. n. 28 del 23.02.2007 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni sulla base della normativa contenuta nella legge n. 269 del 27.02.2007 (finanziaria 2007); che con le deliberazioni di C.C. n. 49 del 14.03.2008 e di C.C. n.44 del 23.04.2010 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover trasferire in Categoria Speciale le seguenti vie:

- trasferimento in categoria speciale **IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'**:

via Abruzzetti	via Ancona (estensione fino all'incrocio con via Fontedamo)		
via Belardinelli G.	via don Cappannini	via Puglisi don	via Erbarella
via Di Vittorio G.	via Ghislieri	via Agnelli Gianni	piazzale Ciabotti
piazza Vesalio	via XXIV Maggio	piazza Pellegrini A.	via Carotti Pacifico
via Silone	via Pertini	via Bocconi	via Luconi
via Pirani	via Gorgolungo	via Bellagamba	via Mazzini
via Pastore	via Santi	via Bordoni Ugo	via Leone XIII
via Marx	Piazza Sansovino	via Valche	via Pellegrini pd

Vincenzo

Motivazione della proposta:

Vie divenute di maggiore rilevanza a seguito dello sviluppo urbanistico e del conseguente adeguamento all'attualità del nuovo piano generale degli impianti. Si precisa che i criteri che hanno determinato l'individuazione delle vie proposte per il passaggio in categoria speciale sono strettamente legati al ritorno economico che l'operazione comporta. Si è valutato pertanto la presenza di impianti pubblicitari, la loro tipologia e dimensioni presenti nelle vie proposte rispetto ad altre, nella piena osservanza di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs.507/93.

RITENUTO inoltre di dover integrare il comma 1 dell'art. 15 (Pagamento dell'imposta) aggiungendo al termine: **nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993;**

Motivazione della proposta:

Al fine di uniformare al 31 gennaio di ciascun anno le scadenze di pagamento ICP e TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93.

VISTO il Regolamento con le nuove modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
D E L I B E R A T O:**

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni:

- trasferimento in categoria speciale **IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'**:

via Abruzzetti	via Ancona (estensione fino all'incrocio con via Fontedamo)		
via Belardinelli G.	via don Cappannini	via Puglisi don	via Erbarella
via Di Vittorio G.	via Ghislieri	via Agnelli Gianni	piazzale Ciabotti
piazza Vesalio	via XXIV Maggio	piazza Pellegrini A.	via Carotti Pacifico
via Silone	via Pertini	via Bocconi	via Luconi
via Pirani	via Gorgolungo	via Bellagamba	via Mazzini
via Pastore	via Santi	via Bordoni Ugo	via Leone XIII
via Marx	Piazza Sansovino	via Valche	via Pellegrini pd

Vincenzo

- integrazione del comma 1 dell'art. 15 (Pagamento dell'imposta) aggiungendo al termine:
nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.

3 - di approvare il nuovo testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;

5 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

6 - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Simonetta Bianchelli



Comune di jesi

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO
per l'applicazione
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. **APPROVATO** con delibera C.C. n. 44 dell'11.03.2005
2. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 28 del 23.02.2007
3. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 49 del 14.03.2008
4. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 44 del 23.04.2010
5. **MODIFICATO** con delibera C.C. n.195 del 23.12.2011

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- ART. 6 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
- ART. 7 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 7/bis - PUBBLICITÀ ITINERANTE SU VEICOLI
- ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ
- ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 14 - ESENZIONI
- ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 18 - RIMBORSI

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 21 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 - DIRITTO
- ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
- ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 - CONTENZIOSO
- ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A" (Tabella 1 e 2)

TITOLO I
IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

Art. 3

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.
2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.
3. La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale", non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4
OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettante al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 6
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Art. 7
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 7/bis
PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 8
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta.
2. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:
 - a) nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00:
PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.
E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie:
GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE SETIFICIO.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Art. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 10
TARIFFE D'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13
RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

Art. 15
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.
Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni e per la pubblicità temporanea nonché il pagamento on line.

Art. 16
ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 17
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art. 18
RIMBORSI

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
3. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.
5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

TITOLO II
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale.
Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20
PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.

La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.

Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l'affissione.

3. Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
7. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

Art. 22
AFFISSIONE DIRETTA

1. Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.
2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennialmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopraccitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.
Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.
5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.
6. E' fatto divieto di installare su suolo privato impianti pubblicitari per affissioni dirette anche per conto terzi. Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette su suolo privato, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, producono effetti sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre 3 anni dall'entrata in vigore del presente comma.

Art. 23
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24
DIRITTO

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 25
MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 30,987 per ciascuna commissione.

Art. 26
RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Art. 27
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 28
PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
2. Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).

Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

Art. 30
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
 - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
 - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
 - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
 - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 31
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Ancona, secondo il disposto del D.Lgs. n. 546/1992, recante: "Disposizioni sul processo tributario".
2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

Art. 32
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Jesi in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2012.



Comune di *jesi*

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO
per l'applicazione
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO “A”

TABELLA 1 e 2

ALLEGATO "A" TABELLA 1

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

1.	ABRUZZETTI Via	50.	FARRI Giuseppe Via
2.	AGABITI Pietro e Paolo Via	51.	FEDERICO II Piazza
3.	AGNELLI Gianni Via	52.	FERRARI Sante Via
4.	ALIGHIERI Dante Via	53.	FONTEDAMO Via
5.	AMICI Luigi Via	54.	GALLODORO Via
6.	ANCONA Via (fino all'incrocio con via Fontedamo)	55.	GENTILE da FABRIANO Via
7.	ANGELONI Mario Via	56.	GHISLIERI Alessandro Via
8.	BAGNACAVALLI don Mario Via	57.	GHISLIERI Angelo Piazza
9.	BATTISTONI don Angelo Viale	58.	GIANANDREA Antonio Via
10.	BELARDINELLI Giuseppe Via	59.	GIORGINI Giovanni Battista Via
11.	BELLAGAMBA Arnaldo Via	60.	GIOVANNI XXIII Viale
12.	BISACCIONI Via	61.	GORGOLUNGO Via
13.	BOCCONI Alessandro Via	62.	GRECIA Via
14.	BORDONI Ugo Via	63.	GRIZIO Pietro Via
15.	BRODOLINI Giacomo Via	64.	GUGLIELMI Vicolo
16.	CADUTI sul LAVORO Piazza	65.	INDIPENDENZA Piazza
17.	CAPPANNINI don Angelo Via	66.	LEONE XIII Via
18.	CAROTTI Pacifico Via	67.	LEOPARDI Giacomo Via
19.	CARTIERE VECCHIE Via	68.	LUCONI Almerino Via
20.	CASTELFIDARDO Via	69.	MANCINI Luigi Via
21.	CAVALLOTTI Felice Viale	70.	MANNORI Suor Maria Via
22.	CAVOUR Camillo Benso Via	71.	MARSALA Via
23.	CHIAPPETTI Alessandro Via	72.	Martin Luther KING Viale
24.	CIABOTTI Anna Piazzale	73.	MARX Carlo Via
25.	CIATTAGLIA don Clemente Via	74.	MATTEOTTI Giacomo Corso
26.	COLOCCI Angelo Piazza	75.	MAZZINI Giuseppe Via
27.	COPPI Fausto Via	76.	MERCANTINI Luigi Via
28.	DE AMICIS Edmondo Via	77.	MESTICA Giovanni Via
29.	DEI BERSAGLIERI Via	78.	MEZZALANCIA Costa
30.	DEI PARTIGIANI Piazzale	79.	MICHELANGELI Luigi Alessandro Via
31.	DEL FORTINO Via	80.	MINZONI don Giovanni Viale
32.	DEL LAVATOIO Via	81.	MONTE CARPEGNA Via
33.	DEL LAVORO Viale	82.	MONTE GRAPPA Via
34.	DEL LEONE Vicolo	83.	MONTEBELLO Via
35.	DEL TORNABROCCO Piazzetta	84.	MONTELLO Via
36.	DEL TORNABROCCO Via	85.	MONTESSORI Maria Via
37.	DEL TORRIONE Via	86.	MORETTI Alcibiade Via
38.	DELL'ASILO Via	87.	MURA OCCIDENTALI Via
39.	DELL'INDUSTRIA Viale	88.	MURA ORIENTALI Via
40.	DELL'ORFANOTROFIO Via	89.	OBERDAN Guglielmo Piazza
41.	DELLA FORNACE Via	90.	PALESTRO Via
42.	DELLA REPUBBLICA Piazza	91.	PASQUINELLI Archimede Via
43.	DELLA SIMA Galleria	92.	PASTORE Giulio Via
44.	DELLA VITTORIA Viale (fino a Via Radiciotti)	93.	PASTRENGO Via
45.	DELLE CONCE Via	94.	PELLEGRINI Alberto Piazza
46.	DELLE TERME Via	95.	PELLEGRINI Padre Vincenzo Via
47.	DI VITTORIO Giuseppe Via	96.	PERGOLESI Giovan Battista Piazza
48.	DIASCHI Giuseppe Via	97.	PERGOLESI Giovan Battista Via
49.	ERBARELLA Via	98.	PERTINI Sandro Via
		99.	PIAVE Via

- | | | | |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 100. | PIRANI Giuseppe Via | 119. | SANSOVINO Piazza |
| 101. | POLO Marco Via | 120. | SANTI Fernando Via |
| 102. | PORTA VALLE Piazzale | 121. | SANZIO Raffaello Via |
| 103. | POSTERMA Via | 122. | SARTI Antonino Via |
| 104. | PUGLISI don Pino Via | 123. | SAURO Nazario Via |
| 105. | RADICIOTTI Giuseppe Via | 124. | SCOTELLARO Rocco Via |
| 106. | RETTAROLI don Arduino Via | 125. | SILONE Ignazio Via |
| 107. | RICCI Matteo Via | 126. | SPONTINI Gaspare Piazza |
| 108. | ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro) | 127. | VALCHE Via |
| 109. | ROSSINI Gioacchino Via | 128. | VERDI Giuseppe Viale |
| 110. | SAFFI Aurelio Via | 129. | VESALIO Andrea Piazza |
| 111. | SALVI Giambattista Via | 130. | VICENZA Via |
| 112. | SAN FLORIANO Via | 131. | VITTORIO VENETO Via |
| 113. | SAN FRANCESCO Via | 132. | VOLTURNO Via |
| 114. | SAN GIUSEPPE Via | 133. | XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori) |
| 115. | SAN MARTINO Via | 134. | XXIV MAGGIO Via |
| 116. | SAN NICOLO' Vicolo | 135. | XV SETTEMBRE Via |
| 117. | SAN PIETRO MARTIRE Via | | |
| 118. | SAN SAVINO Piazzale | | |

ALLEGATO "A" TABELLA 2

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA NORMALE

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | ABRUZZI Via | 30. | BERLINGUER Enrico Via |
| 2. | ACQUA Giacomo Via | 31. | BERNACCHIA Augusto Via |
| 3. | ACQUASANTA Via | 32. | BIAGI Marco Largo |
| 4. | ACQUATICCIO Via | 33. | BIGI Ferruccio Via |
| 5. | ALLENDE Salvador Largo | 34. | BINDA Alfredo Via |
| 6. | ALPI Ilaria Via | 35. | BIXIO Nino Via |
| 7. | AMENDOLA Giorgio Via | 36. | BORIONI Alberto Piazza |
| 8. | AMICI Vicolo | 37. | BORSELLINO Paolo Via |
| 9. | ANCONETANI Cesare Via | 38. | BOSI Bernardo Via |
| 10. | ANDREA da JESI Via | 39. | BRAMANTE Donato Piazza |
| 11. | ANNIBALDI Via | 40. | BRIGLIA di GANGALIA Via |
| 12. | APPANNAGGIO Piazzetta | 41. | BRUNO Giordano Via |
| 13. | ARMANNI Ottilia Via | 42. | BRUNORI Guglielmo Via |
| 14. | ASIAGO Via | 43. | BUIO Vicolo |
| 15. | AZZOCCHI Eugenio Via | 44. | BUOZZI Bruno Via |
| 16. | BACHELET Vittorio Via | 45. | CALABRIA Via |
| 17. | BACIGALUPO Valerio Via | 46. | CAMPANIA Via |
| 18. | BAGNATORA Via | 47. | CAMPOLUNGO Via |
| 19. | BALDASSINI Costa | 48. | CANNUCCIA Via |
| 20. | BALDESCHI BALLEANI Via | 49. | CAPPONI Mattia Via |
| 21. | BALESTRA don Ezio Piazza | 50. | CARDUCCI Giosuè Via |
| 22. | BALIGANI Tonino Via | 51. | CASTELBELLINO Via |
| 23. | BARACCA Francesco Via | 52. | CASTELROSINO Via |
| 24. | BARTOLO da SASSOFERRATO Via | 53. | CECCARELLI Quartina Via |
| 25. | BATTISTI Cesare Via | 54. | CERVI Fratelli Via |
| 26. | BELARDINELLI Letteria Via | 55. | CHIENTI Via |
| 27. | BELGIO Via | 56. | CHINNICI Rocco Via |
| 28. | BELLAVISTA Via | 57. | CIALDINI Enrico Via |
| 29. | BENCARI Via | 58. | CICCOLI Dino Via |

59. CINGOLANI Celso Via
60. CLEMENTINA Via
61. COLLE OLIVO Via
62. COLLE ONORATO Via
63. COLLE PACIFICO Via
64. COLOCCI Antonio Via
65. COLOMBO Cristoforo Via
66. COMPAGNA Francesco Via
67. CONSONNI Ajace Via
68. CONTADINI Virgilio Via
69. CONTI Federico Via
70. CONTI Lando Via
71. CONTUZZI Francesco Via
72. COPPETELLA Via
73. COPPETELLA II Via
74. CRETE di GANGALIA Via
75. CRIVELLI Carlo Via
76. CUPETTA Via
77. CUPPARI Pietro Via
78. CUPRAMONTANA Via
79. D'ACQUISTO Salvo Via
80. DALLA CHIESA Carlo Alberto Via
81. DANIMARCA Via
82. D'ANTONA Massimo Via
83. DE BOSIS Lauro Via
84. DE GASPERI Alcide Via
85. DE NICOLA Enrico Via
86. DEGLI APPENNINI Via
87. DEGLI ARTIGIANI Via
88. DEGLI SPALDI Via
89. DEGLI SPIAZZI Via
90. DEI BERSAGLIERI Porta
91. DEL BURRONE Via
92. DEL FORNO Via
93. DEI CARBONAI Via
94. DEI COLLI Via
95. DEI CORDAI Largo
96. DEI CORDAI Via
97. DEI DIVERTIMENTI Piazza
98. DEI FABBRI Via
99. DEI FIORI Via
100. DEI FORNACIAI Via
101. DEI GOBBI Via
102. DEI MERCIAI Via
103. DEI MILLE Via
104. DEI MUGNAI Via
105. DEI PASSIONISTI Via
106. DEI SAPONARI Largo
107. DEI SAPONARI Via
108. DEI SELLA Via
109. DEI TELARI Via
110. DEI TESSITORI Via
111. DEL CASCAMIFICIO Via
112. DEL GIGLIO Vicolo
113. DEL GINNASIO Vicolo
114. DEL LANIFICIO Via
115. DEL MAGISTRATO Arco
116. DEL MEZZOGIORNO Piazzale
117. DEL MOLINO Via
118. DEL MONTIROZZO Costa
119. DEL MOREGGIO Via
120. DEL PRATO Via
121. DEL SETIFICIO Via
122. DEL SOCCORSO Arco
123. DEL TEATRO Vicolo
124. DEL VECCHIO OSPEDALE Vicolo
125. DEL VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via
126. DEL VENTAGLIO Piazzale
127. DEL VENTAGLIO Via
128. DEL VERZIERE Via
129. DELL'AGRARIA Via
130. DELL'ESINO Via
131. DELLA BARCHETTA Via
132. DELLA CONCORDIA Via
133. DELLA FIGURETTA Via
134. DELLA FILATURA Via
135. DELLA PACE Vicolo
136. DELLA SAFFA Piazzale
137. DELLA VITTORIA Viale (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti)
138. DELLE CHIUSE Via
139. DELLE CONCE Largo
140. DELLE FIAMMIFERAIE Via
141. DELLE MONACHETTE Piazza
142. DELLE NAZIONI Via
143. DELLE SETAIOLE Via
144. DELLE TERME Vicolo
145. DELLE VIOLE Vicolo
146. DI MARTINI Francesco Via
147. DI MASTRANTONIO Nicola Via
148. DIOTALLEVI Duilio Via
149. DONATORI di SANGUE Via
150. DUNANT Henri Via
151. EINAUDI Luigi Via
152. ELIA Augusto Via
153. ESINANTE Via
154. EUROPA Largo
155. EUSTACCHI Bartolomeo Via
156. FALCONE Giovanni Piazza
157. FARINA Porta
158. FAVA Giuseppe Via
159. FELCINI Arzelio Via
160. FELICETTI Ezio Via
161. FERMI Enrico Via
162. FERRETTI Massimo Via
163. FIASCONI Vicolo
164. FILENI Elio Via
165. FINLANDIA Via
166. FIOREZZUOLA Via
167. FIOREZZUOLA Vicolo
168. FIORETTI Pietro Via
169. FIUME Via
170. FONTALBINO Via
171. FORLANINI Carlo Via
172. FORTUNATO Giustino Via
173. FRANCIA Via
174. FRANCIOLINI Piazza
175. FRANCIOLINI Via
176. FREZZI Romeom Via
177. FRIULI Via
178. GABETTO Guglielmo Via
179. GALANTE Fratel Rinaldo Via

180. GALENO Claudio Via
181. GALVALIGI Enrico Via
182. GALVANI Luigi Vicolo
183. GANDHI Mohandas Karamchand Via
184. GANGALIA ALTA Via
185. GANGALIA BASSA Via
186. GARIBALDI Giuseppe Porta
187. GARIBALDI Giuseppe Via
188. GENTILI Alberico Via
189. GHERARDI Aldo Via
190. GIANI Felice Via
191. GIGLI Beniamino Via
192. GIOVANNI PAOLO II Piazzale
193. GIULIANO Boris Via
194. GOBETTI Pietro Via
195. GOLA della ROSSA Via
196. GORIZIA Via
197. GRAMMERCATO Largo
198. GRAMSCI Antonio Via
199. GRANDI Achille Via
200. GRANITA Via
201. GRASSI Libero Via
202. GRILLI Raffaele Via
203. GROTTI di FRASASSI Via
204. GUERRI Giuseppe Via
205. HONORATI RANIERI Via
206. I MAGGIO Via
207. IMBRIANI Matteo Via
208. IMPASTATO Peppino Via
209. INGHILTERRA Via
210. IPPOCRATE Via
211. IV NOVEMBRE Via
212. JUGOSLAVIA Via
213. KENNEDY John Via
214. KOLBE Massimiliano Via
215. LA LARGA Via
216. LA MALFA Ugo Via
217. LA TORRE Pio Via
218. LAPIS Gaetano Via
219. LATINI Giulio Via
220. LAZIO Via
221. LENTI Mario Via
222. LEONARDI Libero Via
223. LIGURIA Via
224. LIVATINO Rosario Via
225. LOIK Ezio Via
226. LOMBARDA Costa
227. LOMBARDIA Via
228. LONGHI Aurelio Via
229. LOTTO Lorenzo Via
230. LUCAGNOLO Via
231. LUCANIA Via
232. LUSSEMBURGO Via
233. MACCARATA Via
234. MACERATA Via
235. MAGAGNINI Giacomo Via
236. MAGINI COLETTI Via
237. MAIOLATI Via
238. MALPIGHI Marcello Piazza
239. MAMIANI Terenzio Via
240. MANUZI Aldo Via
241. MARATTA Carlo Via
242. MARCHE Via
243. MARCONI Guglielmo Via
244. MARCUCCI Edmondo Via
245. MAROSO Virgilio Via
246. MARTIRI della LIBERTA' Via
247. MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
248. MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
249. MASTELLA Via
250. MASTELLA Vicolo
251. MATTARELLA Pier Sante Via
252. MAZZANGRUGNO Via
253. MAZZINI Giuseppe Porta
254. MAZZOLA Valentino Via
255. MAZZOLENI Pericle Via
256. MILANI don Lorenzo Piazzale
257. MINONNA Via
258. MISA Via
259. MOLINELLI Raffaele Piazza
260. MOLISE Via
261. MONTE CATRIA Via
262. MONTE CONERO Via
263. MONTE CUCCO Via
264. MONTE DELLA SIBILLA Via
265. MONTE NERONE Via
266. MONTE PETRANO Via
267. MONTE PRIORA Via
268. MONTE REVELLONE Via
269. MONTE SAN VICINO Via
270. MONTE TABOR Via
271. MONTE VETTORE Via
272. MONTECAPPONE Via
273. MONTECAROTTO Via
274. MONTEGIACOMO Via
275. MONTEGRANALE Via
276. MONTELATIERO Via
277. MONTEROBERTO Via
278. MONTESECCO Via
279. MONTI SIBILLINI Via
280. MORICONI Ciro Amedeo Via
281. MORICONI Vicolo
282. MORO Aldo Viale
283. MURAT Gioacchino Via
284. MURRI Augusto Via
285. MUSONE Via
286. NENNI Pietro Via
287. NIEVO Ippolito Via
288. NORVEGIA Via
289. NOVA Piazza
290. NOVELLO Agostino Via
291. OLANDA Via
292. PALADINI Fratelli Via
293. PANTIERE Via
294. PARADISO Via
295. PARRI Ferruccio Via
296. PASTORINA Costa
297. PETRUCCI Pier Matteo Via
298. PEZZOLET Bernardo Via
299. PIANDELMEDICO Via
300. PICCITU' Via
301. PIEMONTE Via

302. PIERALISI Adeodato Via
303. PIERALISI Luigi Via
304. POLITI Francesco Via
305. POLONIA Via
306. PONTE PIO Via
307. PONTELLI Baccio Piazza
308. PUCCINI Giacomo Viale
309. PUGLIE Via
310. RAGAZZI del '99 Via
311. RAVAGLI Gaetano Via
312. REDI Francesco Piazza
313. RICCI Domenico Piazza
314. RINALDI Via
315. RINCROCCA 2° Vicolo
316. RINCROCCA Via
317. RIPA BIANCA Via
318. RIPANTI Vicolo
319. ROCCABELLA 1° Vicolo
320. ROCCABELLA 2° Vicolo
321. ROCCABELLA Via
322. ROCCHI Vicolo
323. ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro a fine via)
324. ROMANIA Via
325. RONCAGLIA Via
326. ROSI Ruggero Via
327. ROSINI Goffredo Via
328. ROSSA Guido Via
329. ROSSELLI Fratelli Via
330. ROSSI Ernesto Via
331. RUSSELL Bertrand Via
332. SABATINI Rafael Piazza
333. SABBIONI Via
334. SALIMBENI Lorenzo e Jacopo Via
335. SALVEMINI Gaetano Via
336. SALVONI Via
337. SAN BENEDETTO Costa
338. SAN DOMENICO Costa
339. SAN FLORIANO Vicolo
340. SAN FRANCESCO Piazza
341. SAN MARCELLO Via
342. SAN MARCO Costa
343. SAN MARCO Via
344. SAN MARINO Via
345. SAN ROMUALDO Piazzetta
346. SANT'AGOSTINO Chiostro
347. SANT'ANTONIO da PADOVA Via
348. SANTA CHIARA Vicolo
349. SANTA LUCIA Via
350. SANTA MARIA Via
351. SANTA MARIA del COLLE Via
352. SANTONI Via
353. SARDEGNA Via
354. SAVERI Mario Via
355. SCHWEITZER Albert Via
356. SENTINO Piazza
357. SENTINO Via
358. SICILIA Via
359. SOLAZZI Siro Via
360. SOVERCHIA Amedeo Piazza
361. SPINA Via
362. STAFFOLO Via
363. STURZO don Luigi Via
364. SVEZIA Via
365. SVIZZERA Via
366. TABANO Via
367. TAMBURI Orfeo Via
368. TOBAGI Walter Via
369. TOGLIATTI Palmiro Via
370. TOLSTOJ Leone Via
371. TORRE Via
372. TOSCANA Via
373. TOSI Vicolo
374. TRENTO Via
375. TRIESTE Viale
376. TRONTO Via
377. TURATI Filippo Via
378. UBALDINI Vicolo
379. UMBRIA Via
380. UNGHERIA Via
381. URBANI Carlo Via
382. VALLE Via
383. VALLE D'AOSTA Via
384. VENETICA Via
385. VIII MARZO Piazza
386. VILLA BORGOGNONI Via
387. VIOLA Beppe Via
388. VOLTEJA Via
389. XX LUGLIO Via
390. XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma)
391. XXV APRILE Piazza
392. ZANIBELLI Amos Via
393. ZANNONI Alfredo Via
394. ZAPPELLI Fratelli Via
395. ZARA Via
396. ZUCCARI Fratelli Via

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 195 DEL 23.12.2011

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: UNITA' TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Gianluca DELLA BELLA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 06.12.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to dott. Gianluca Della Bella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Gianluca DELLA BELLA Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 06.12.2011

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

- () Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE